

AGEVOLAZIONI

Norma sul c.d. “lap itinerante” applicabile solo alle società di capitali

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

IMPRESA AGRICOLA: DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE

Scopri di più >

La recente **ordinanza n. 26848** della Corte di Cassazione, sebbene non tratti direttamente la problematica, offre l'occasione per ritornare su un tema che in passato è stato oggetto di ampio dibattito e che ha trovato soluzione solamente di recente.

Il riferimento è alle **società agricole** e, in particolare, alla **possibilità** di ottenere **l'equiparazione** allo **lap**, al rispetto dei requisiti richiesti dall'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004](#).

Si ricorda che si considerano **società agricole**, ai sensi dell'[articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#), le società aventi la **ragione sociale** o la **denominazione sociale** di **società agricole** e quale **oggetto** sociale l'esercizio **esclusivo** delle attività di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#).

Tali società, a prescindere dalla loro forma giuridica, e quindi il riferimento è anche alle Spa e alle Sapa, se rispettano i **requisiti** richiesti dal [comma 3](#) dell'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#), vengono **equiparate** agli **lap** e sono **riconosciute**, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, D.Lgs. 99/2004, “*le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto*”.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'equiparazione, le società agricole siano in possesso dei seguenti **requisiti**:

- nel caso di **società di persone**, qualora almeno **un socio** sia in possesso della qualifica di lap. Nel caso di Sas, la qualifica deve essere in capo ai soci accomandatari;
- nel caso di **società di capitali** o **cooperative**, quando almeno **un amministratore** che sia anche

socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Il successivo comma 3-bis, introdotto, con decorrenza dal 30 giugno 2005, dall'articolo 1, comma 2, lettera c), D.Lgs. 101/2005, ha precisato che “*La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società*”.

Ed è proprio in merito a questa limitazione, di giusta matrice antielusiva, che nel recente passato si è andato a incardinare un **contenzioso** in riferimento, nello specifico, alle **società di persone**.

A “scatenare” il contenzioso è stato l’**Inps**, con la circolare n. 48 del 24.03.2006 con la quale ha affermato che “*l’articolo 1, comma 3 bis, del decreto novellato, stabilisce che ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP a una sola società. Tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore*”.

In senso contrario si è espresso il **Mipaaf** interpellato che, richiamando la posizione assunta dalla **DRE Emilia Romagna** nella risposta a interpello n. **909-216/2006**, ha evidenziato come, a differenza delle società di capitali, nelle società di persone a rilevare è la qualifica di socio; si ritiene infatti che “*il limite posto nell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2994, riguardi esclusivamente la qualifica di lap e le sole società di capitali*”.

In senso conforme si è espressa anche la stessa Corte di Cassazione con l’**ordinanza n. 8430/2020** con cui i Supremi giudici hanno evidenziato come simile interpretazione è conforme alla *ratio* stessa della norma che è stata introdotta con l’intento di arginare il proliferare del fenomeno “*abusivo*” del c.d. lap itinerante.

Tale fenomeno, tuttavia, specificano i giudici, “*non risulta altrettanto agevolmente perseguitabile per mezzo delle società di persone, dal momento che la relativa disciplina prevede, al riguardo, un requisito diverso; vale a dire che la persona fisica IAP acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali. In particolare, con riguardo alle società semplici, l’articolo 2267 c.c., prevede, in via sussidiaria, che «per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci»*”.

La **responsabilità illimitata** derivante dall’assunzione della qualifica di socio nella società di persone, in altri termini, **rappresenta l’argine** al proliferare del c.d. lap itinerante in tali forme societarie, circostanza che, al contrario, non si manifesta nelle società di capitali in cui opera la schermatura societaria stessa, ragion per cui si è reso necessario introdurre una norma *ad hoc* in tal senso.

Da ultimo, a mero titolo esaustivo, si precisa che le stesse considerazioni valgono per le **società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto**, nonché le **società agricole**

di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto e le società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, alle quali il [comma 4-bis dell'articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), riconosce le medesime agevolazioni previste per lo Iap persona fisica.